

## Sub. A

# STATUTO ACT – RAFFRONTO VERSIONE in vigore / VERSIONE da approvare

Legenda: ~~testo barrato in rosso~~ = eliminato nella versione definitiva | **testo in grassetto verde** = aggiunto nella versione definitiva

VERSIONE in vigore	VERSIONE da approvare
<b>TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPO</b>	
<b>Articolo 1 – Costituzione e sede</b>	<b>Articolo 1 – Costituzione e sede</b>
<p>A norma e per gli effetti delle leggi vigenti, fra la Provincia di Reggio Emilia e tutti i 45 Comuni della Provincia di Reggio Emilia è costituito, a seguito di specifica convenzione, approvata e sottoscritta, un Consorzio volontario, il quale assume la denominazione di</p> <p style="text-align: center;">"AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T."</p> <p>Il Consorzio ha la propria sede in Reggio Emilia.</p> <p>Il Consorzio è costituito ai sensi degli articoli 30, 31 e 114 Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (TUEL). Il Consorzio è interamente costituito da consorziati pubblici. La partecipazione pubblica non potrà, in ogni caso, per tutta la durata del Consorzio, essere inferiore al 100%.</p> <p>Il Consorzio è ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale.</p> <p>Gli Enti pubblici titolari del capitale sociale sono tenuti ad esercitare sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e il Consorzio è tenuto a realizzare la parte prevalente della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che lo controllano.</p> <p>Nel perseguimento del medesimo fine, il Consorzio è tenuto ad osservare le prescrizioni contenute nel "Regolamento recante le procedure e le regole di controllo sul Consorzio da parte degli Enti consorziati" predisposto e approvato dagli organi competenti per legge e per statuto.</p>	<p>A norma e per gli effetti delle leggi vigenti, fra la Provincia di Reggio Emilia e tutti i <del>45</del> <b>42</b> Comuni della Provincia di Reggio Emilia è costituito, a seguito di specifica convenzione, approvata e sottoscritta, <del>un Consorzio volontario</del>, <b>un'Azienda speciale consortile volontaria, nella forma dell'Azienda speciale consortile di cui agli artt. 30, 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL)</b>, la quale assume la denominazione di</p> <p style="text-align: center;">"AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T."</p> <p>Il <del>Consorzio</del><b>L'Azienda speciale consortile</b> ha la propria sede in Reggio Emilia.</p> <p><del>Il Consorzio è costituito ai sensi degli articoli 30, 31 e 114 Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (TUEL).</del></p> <p><b>Il L'Azienda speciale consortile è</b> interamente costituita da consorziati pubblici. La partecipazione pubblica non potrà, in ogni caso, per tutta la durata <del>del Consorzio</del>,<b>dell'Azienda speciale</b>, essere inferiore al 100%.</p> <p>Il <del>Consorzio</del><b>L'Azienda speciale consortile</b> è ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale<b>, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e, in particolare, del DPR 902/86 e della L. 702/78, in quanto applicabili.</b></p> <p><b>Ai sensi e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di fonte europea e nazionale, gli Gli Enti locali pubblici</b> titolari del capitale sociale sono tenuti <del>ad</del> <b>ada</b> esercitare sull'<b>Azienda speciale consortile</b><del>Consorzio</del> un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e <b>L'Azienda speciale consortile</b><del>il Consorzio</del> è tenuta a realizzare la parte prevalente della propria attività, <b>oltre l'80% del fatturato</b>, con <del>gli Enti locali</del><b>l'Ente o gli Enti pubblici</b> che la controllano.</p> <p><b>L'Azienda speciale consortile, che opera quale soggetto in house dei consorziati pubblici, può svolgere i compiti di cui al successivo art. 2 direttamente ovvero partecipando a società o enti in conformità alle disposizioni normative vigenti di fonte europea e nazionale; in tal caso le società e gli enti partecipati, qualora operino in conformità al modello in house providing, devono integrare tutti i requisiti normativamente previsti ai fini della legittimità degli affidamenti disposti.</b></p> <p>Nel perseguimento del medesimo fine, <del>il Consorzio è tenuto ad</del><b>ad</b> <b>L'Azienda speciale consortile e tutti i relativi organi sono obbligati ad</b> osservare le prescrizioni <del>contenute nel</del> <b>"Regolamento recante le procedure e le regole di controllo sul Consorzio da parte degli Enti consorziati" predisposto e approvato dagli organi competenti per legge e per statuto</b> della Convenzione e del <b>"Regolamento sul controllo analogo" approvato in Assemblea da parte dei Consorziati.</b></p>
<b>Articolo 2 – Scopi e finalità</b>	<b>Articolo 2 – Scopi e finalità</b>
<p>Il Consorzio è un consorzio di servizi, strumentale agli Enti che lo partecipano ed ha i seguenti scopi e finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– gestire le partecipazioni in società operanti nei settori di riferimento del Consorzio;</li></ul>	<p><del>Il Consorzio è un consorzio di servizi, strumentale agli Enti che lo partecipano</del><b>ACT è un'Azienda speciale consortile fra enti locali, strumentale agli Enti locali che lo partecipano</b> ed ha i seguenti scopi e finalità:</p>

- gestire le procedure concorsuali per conto degli Enti consorziati, per l'affidamento di servizi od opere pubbliche;
- organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi complementari alla mobilità integrata delle persone e delle merci ad esclusione del servizio di trasporto pubblico locale;
- effettuare manutenzione e costruzione delle infrastrutture per la mobilità;
- effettuare servizi tecnici, amministrativi, contabili e finanziari agli Enti consorziati, ivi compresa la gestione del patrimonio per conto degli Enti consorziati;
- partecipare agli strumenti di pianificazione territoriale della mobilità attraverso il supporto alla Agenzia Locale della Mobilità;
- svolgere tutti i servizi indicati nel presente articolo – in via residuale – anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri Enti pubblici e società partecipate dal Consorzio;
- svolgere ogni altra attività complementare o sussidiaria alle precedenti.

- gestire le partecipazioni in società ~~operanti nei settori di riferimento del Consorzio;~~ **che esercitano servizi di interesse generale o comunque operanti nei settori di riferimento dell'Azienda speciale consortile;**
- gestire le procedure concorsuali per conto degli Enti consorziati, per l'affidamento di servizi od opere pubbliche;
- organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi complementari alla mobilità integrata delle persone e delle merci, ad esclusione del servizio di trasporto pubblico locale;
- **organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi inerenti alla sosta e ai parcheggi;**
- effettuare manutenzione e costruzione delle infrastrutture per la mobilità;
- effettuare servizi tecnici, amministrativi, contabili e finanziari agli Enti consorziati, ivi compresa la gestione del patrimonio per conto degli Enti consorziati;
- partecipare agli strumenti di pianificazione territoriale della mobilità attraverso il supporto alla Agenzia Locale della Mobilità;
- svolgere tutti i servizi indicati nel presente articolo ~~– in via residuale –~~, anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri Enti pubblici e società partecipate dall'**Azienda speciale consortile** ~~Consorzio~~, **nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di fonte europea e nazionale;**
- svolgere ogni altra attività complementare, **strumentale o** sussidiaria alle precedenti.

### Articolo 3 – Durata, recesso e scioglimento

Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2030 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

È consentito il recesso anche di un solo Ente consorziato.

Il recesso deve essere esercitato per tutti i servizi consorziati e non può essere richiesto prima che sia trascorso un quinquennio dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio.

Ogni Ente partecipante può recedere dal Consorzio, dandone comunicazione almeno due anni prima mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente del Consorzio. L'Assemblea potrà prendere atto di tale comunicazione soltanto se l'Ente suddetto non ha pendenze di ordine economico nei confronti del Consorzio. Il recesso diventa operativo a partire dall'inizio del terzo esercizio successivo a quello in cui la decisione dell'Ente è stata notificata al Consorzio.

In caso di recesso unilaterale del singolo Ente, a questo sarà corrisposta una somma in denaro al netto di eventuali somme dovute al Consorzio. Tale somma sarà determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere, sulle strutture e sui mezzi costituenti patrimonio comune e da ritenersi indivisibile.

I provvedimenti con cui il Consorzio dà atto dell'osservanza delle procedure stabilite per il recesso e con cui formula la proposta delle spettanze patrimoniali all'Ente recedente debbono essere approvati dall'Assemblea del Consorzio con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, rappresentativi di almeno due terzi delle quote di partecipazione. Nel computo delle maggioranze richieste non viene considerata la quota dell'Ente recedente.

Ove non sia possibile raggiungere l'accordo, la materia sarà deferita alle decisioni di un Collegio di tre arbitri, nominati uno ciascuno dall'Assemblea del Consorzio e dall'Ente interessato ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due soggetti nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

### Articolo 3 – Durata, recesso e scioglimento

**L'Azienda speciale consortile** ~~Il Consorzio~~ ha durata fino al ~~31/12/2030~~ **31/12/2050** e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

È consentito il recesso anche di un solo Ente consorziato.

Il recesso deve essere esercitato per tutti i servizi consorziati e non può essere richiesto prima che sia trascorso un quinquennio dall'ingresso dell'Ente **locale** nell'**Azienda speciale consortile**. ~~Consorzio~~.

Ogni Ente partecipante può recedere dall'**Azienda speciale consortile**, ~~Consorzio~~, dandone comunicazione almeno due anni prima mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente **dell'Azienda speciale consortile**. ~~del Consorzio~~. L'Assemblea potrà prendere atto di tale comunicazione soltanto se l'Ente suddetto non ha pendenze di ordine economico nei confronti **dell'Azienda speciale consortile**. ~~del Consorzio~~. Il recesso diventa operativo a partire dall'inizio del terzo esercizio successivo a quello in cui la decisione dell'Ente è stata notificata **all'Azienda speciale consortile**. ~~al Consorzio~~.

In caso di recesso unilaterale del singolo Ente, a questo sarà corrisposta una somma in denaro al netto di eventuali somme dovute **all'Azienda speciale consortile**. ~~al Consorzio~~. Tale somma sarà determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere, sulle strutture e sui mezzi costituenti patrimonio comune e da ritenersi indivisibile.

I provvedimenti con cui **L'Azienda speciale consortile** ~~Il Consorzio~~ dà atto dell'osservanza delle procedure stabilite per il recesso e con cui formula la proposta delle spettanze patrimoniali all'Ente **locale** recedente debbono essere approvati dall'Assemblea **dell'Azienda speciale consortile**. ~~del Consorzio~~ con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, rappresentativi di almeno due terzi delle quote di partecipazione. Nel computo delle maggioranze richieste non viene considerata la quota dell'Ente recedente.

Ove non sia possibile raggiungere l'accordo, **la materia sarà deferita alle decisioni di un Collegio di tre arbitri, nominati uno**

<p>Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti il recesso di un Ente vengono trasmesse ai Consigli degli Enti consorziati per presa d'atto.</p> <p>Gli eventuali mutui contratti dal Consorzio per l'esecuzione delle opere da assegnare all'Ente Consorziato recedente dovranno essere estinti anticipatamente a totale carico dell'Ente stesso; in difetto a quanto sopra l'Ente consorziato dovrà subentrare al Consorzio in qualità di ente mutuatario.</p> <p>In conseguenza del recesso, l'eventuale prosecuzione della fornitura di servizi dovrà essere regolata da specifica convenzione.</p> <p>A richiesta di almeno un terzo degli Enti consorziati e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno i 2/3 delle quote di partecipazione, il Consorzio può essere volontariamente sciolto in qualsiasi momento.</p> <p>In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio è ripartito tra gli Enti partecipanti in ragione delle rispettive quote di partecipazione e dei conferimenti effettuati, fatti salvi i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività. I beni assegnati in affitto o in comodato, o conferiti in uso, sono restituiti agli Enti proprietari.</p> <p>Le stesse modalità di cui al comma precedente sono applicate per la ripartizione dei fondi di riserva costituiti durante la vita del Consorzio.</p>	<p><del>ciascuno dall'Assemblea del Consorzio e dall'Ente interessato ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due soggetti nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.</del> <b>si applicherà l'art. 37 del presente statuto.</b></p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti il recesso di un Ente <b>locale</b> vengono trasmesse ai Consigli degli Enti consorziati per presa d'atto.</p> <p>Gli eventuali mutui contratti dall'<b>Azienda speciale consortile</b> <del>Consorzio</del> per l'esecuzione delle opere da assegnare all'Ente Consorziato recedente dovranno essere estinti anticipatamente a totale carico dell'Ente stesso; in difetto a quanto sopra l'Ente consorziato dovrà subentrare all'<b>Azienda speciale consortile</b> <del>Consorzio</del> in qualità di ente mutuatario.</p> <p>In conseguenza del recesso, l'eventuale prosecuzione della fornitura di servizi dovrà essere regolata da specifica convenzione.</p> <p>A richiesta di almeno un terzo degli Enti consorziati e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno i 2/3 delle quote di partecipazione, <b>l'Azienda speciale consortile</b> <del>il Consorzio</del> può essere volontariamente sciolta in qualsiasi momento.</p> <p>In caso di scioglimento, il patrimonio <b>dell'Azienda speciale consortile</b> <del>del Consorzio</del> è ripartito tra gli Enti <b>locali</b> partecipanti in ragione delle rispettive quote di partecipazione e dei conferimenti effettuati, fatti salvi i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività. I beni assegnati in affitto o in comodato, o conferiti in uso, sono restituiti agli Enti proprietari.</p> <p>Le stesse modalità di cui al comma precedente sono applicate per la ripartizione dei fondi di riserva costituiti durante la vita dell'<b>Azienda speciale consortile</b>. <del>Consorzio.</del></p>
<p align="center"><b>Articolo 4 – Ammissione al Consorzio / all'Azienda speciale consortile</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 4 – Ammissione al Consorzio / all'Azienda speciale consortile</b></p>
<p>Fermo restando che il Consorzio può essere partecipato solo da Enti locali ed Enti pubblici, potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti locali territoriali che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati.</p> <p>Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea del Consorzio con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e la presenza in Assemblea di almeno due terzi delle quote stesse; l'Assemblea apporta le conseguenti variazioni delle quote di partecipazione degli Enti consorziati.</p> <p>La deliberazione dell'Assemblea è comunicata a tutti gli Enti consorziati secondo la procedura di cui all'articolo 12, commi 3, 4 e 5.</p> <p>La partecipazione al Consorzio non comporta per gli Enti consorziati l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi individuati fra gli scopi del Consorzio stesso.</p>	<p>Fermo restando che <b>l'Azienda speciale consortile</b> <del>il Consorzio</del> può essere partecipata solo da Enti locali <del>ed Enti pubblici,</del> potranno essere ammessi a far parte dell'<b>Azienda speciale consortile</b> <del>Consorzio</del> altri Enti locali territoriali che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati, <b>previa adesione e sottoscrizione della Convenzione e del Regolamento sul controllo analogo vigenti.</b></p> <p>Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea dell'<b>Azienda speciale consortile</b>, <del>del Consorzio,</del> <b>fermo restando quanto previsto dal Regolamento sul controllo analogo</b>, con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e la presenza in Assemblea di almeno due terzi delle quote stesse; l'Assemblea apporta le conseguenti variazioni delle quote di partecipazione degli Enti consorziati.</p> <p>La deliberazione dell'Assemblea è <b>comunicata</b> <del>comunicata</del> a tutti gli Enti consorziati secondo la procedura di cui all'articolo 12, commi 3, 4 e 5.</p> <p>La partecipazione all'<b>Azienda speciale consortile</b> <del>Consorzio</del> non comporta per gli Enti consorziati l'automatico affidamento alla gestione consortile di tutti i servizi individuati fra gli scopi dell'<b>Azienda speciale consortile</b> <del>Consorzio</del> stessa.</p>
<p align="center"><b>Articolo 5 – Quote di partecipazione</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 5 – Quote di partecipazione</b></p>
<p>Le quote di partecipazione degli Enti al Consorzio stabilite, con i criteri di cui al punto 4 comma 1 della convenzione, sono così determinate:</p> <p>[Tabella quote – 46 Enti consorziati inclusi: Comune di Busana (0,14), Collagna (0,11), Ligonchio (0,12), Ramiseto (0,15) – senza Ventasso – Totale 100,00]</p> <p>Dette quote potranno essere modificate, anche a richiesta di uno o più Enti consorziati, soltanto con il consenso unanime di tutti gli Enti aderenti e, comunque, dovranno essere verificate</p>	<p>Le quote di partecipazione degli Enti all'<b>Azienda speciale consortile</b> <del>Consorzio</del> stabilite, con i criteri di cui al punto 4 comma 1 della convenzione, sono così determinate:</p> <p>[Tabella quote – <del>42</del>46 Enti consorziati. <b>Eliminati: Busana (0,14), Collagna (0,11), Ligonchio (0,12), Ramiseto (0,15). Aggiunto: Ventasso (0,52). Sant'Ilario d'Enza (2,20) rimane presente.</b> Totale 100,00]</p> <p>Dette quote potranno essere modificate, anche a richiesta di uno o più Enti consorziati, soltanto con il consenso unanime di tutti gli Enti aderenti e, comunque, dovranno essere verificate</p>

<p>ogni [anni], salvo quanto previsto dal precedente articolo 4 relativo all'ammissione di nuovi Enti.</p> <p>In caso di unificazione di Comuni consorziati, la quota di partecipazione dell'Ente risultante sarà pari alla somma delle quote spettanti ai singoli Comuni nel momento dell'unificazione.</p> <p>In caso di recesso di un Ente, di norma, spetta all'Assemblea rideterminare proporzionalmente le percentuali di partecipazione di ogni Ente ancora aderente al Consorzio. La relativa delibera assembleare dovrà essere sottoposta alla successiva approvazione dei singoli Enti aderenti al Consorzio.</p> <p>La quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato, come risultante al comma 1, è presa a base per la determinazione della quota con la quale il rappresentante dell'Ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea e della quota con la quale l'Ente partecipa ai risultati di gestione.</p>	<p>ogni <b>5 anni</b>,<del>[anni]</del>, salvo quanto previsto dal precedente articolo 4 relativo all'ammissione di nuovi Enti.</p> <p>In caso di unificazione di Comuni consorziati, la quota di partecipazione dell'Ente risultante sarà pari alla somma delle quote spettanti ai singoli Comuni nel momento dell'unificazione.</p> <p>In caso di recesso di un Ente, di norma, spetta all'Assemblea rideterminare proporzionalmente le percentuali di partecipazione di ogni Ente ancora aderente all'<b>Azienda speciale consortile</b>.<del>Consorzio</del>. La relativa delibera assembleare dovrà essere sottoposta alla successiva approvazione dei singoli Enti aderenti all'<b>Azienda speciale consortile</b>.<del>Consorzio</del>.</p> <p>La quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato, come risultante al comma 1, è presa a base per la determinazione della quota con la quale il rappresentante dell'Ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea e della quota con la quale l'Ente partecipa ai risultati di gestione.</p>
<p><b>Articolo 6 – Patrimonio del Consorzio / dell'Azienda speciale consortile</b></p>	<p><b>Articolo 6 – Patrimonio del Consorzio / dell'Azienda speciale consortile</b></p>
<p>Il Patrimonio consortile è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– capitale di dotazione, formato da beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi assegnati dagli Enti al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;</li> <li>– beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio;</li> <li>– partecipazione in società operanti nei medesimi settori di riferimento;</li> <li>– dotazioni patrimoniali non essenziali allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.</li> </ul> <p>È compito del Consorzio curare la manutenzione ordinaria di tutti i beni concessi in dotazione, locazione o comodato dagli Enti consorziati. Gli interventi di manutenzione straordinaria comportanti migliorie, sostituzioni e trasformazioni necessarie per la funzionalità del servizio, sono preventivamente concordati con l'Ente proprietario.</p>	<p>Il Patrimonio consortile è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– capitale di dotazione, formato da beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi assegnati dagli Enti all'<b>Azienda speciale consortile</b>.<del>Consorzio</del> all'atto dell'adesione o successivamente;</li> <li>– beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dall'<b>Azienda speciale consortile</b>.<del>Consorzio</del>;</li> <li>– partecipazione in società operanti nei medesimi settori di riferimento;</li> <li>– dotazioni patrimoniali non essenziali allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.</li> </ul> <p>È compito dell'<b>Azienda speciale consortile</b>.<del>Consorzio</del> curare la manutenzione ordinaria di tutti i beni concessi in dotazione, locazione o comodato dagli Enti consorziati. Gli interventi di manutenzione straordinaria comportanti migliorie, sostituzioni e trasformazioni necessarie per la funzionalità del servizio, sono preventivamente concordati con l'Ente proprietario.</p> <p><b>Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'esercizio di un affidamento ricadono sull'Ente consorziato affidante ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.</b></p>
<p><b>Articolo 7 – Conferimenti</b></p>	<p><b>Articolo 7 – Conferimenti</b></p>
<p>Gli Enti consorziati possono assegnare in dotazione o concedere in locazione o comodato al Consorzio beni mobili o immobili.</p> <p>Il corrispettivo dei beni concessi in locazione è fissato, volta per volta, dal Consiglio d'Amministrazione d'intesa con gli Enti consorziati interessati in base al loro valore. Per i beni assegnati in comodato non si farà luogo a compensazioni.</p>	<p>Gli Enti consorziati possono assegnare in dotazione o concedere in locazione o comodato all'<b>Azienda speciale consortile</b>.<del>Consorzio</del> beni mobili o immobili.</p> <p>Il corrispettivo dei beni concessi in locazione è fissato, volta per volta, dal Consiglio d'Amministrazione d'intesa con gli Enti consorziati interessati in base al loro valore. Per i beni assegnati in comodato non si farà luogo a compensazioni.</p>
<p><b>Articolo 8 – Investimenti</b></p>	<p><b>Articolo 8 – Investimenti</b></p>
<p>Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti il Consorzio provvede secondo l'ordine seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– con i fondi all'uopo accantonati;</li> <li>– con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;</li> <li>– con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici;</li> <li>– con prestiti anche obbligazionari;</li> <li>– con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati, anche in natura.</li> </ul>	<p>Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti l'<b>Azienda speciale consortile</b>.<del>Consorzio</del> provvede secondo l'ordine seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– con i fondi all'uopo accantonati;</li> <li>– con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;</li> <li>– con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici;</li> <li>– con prestiti anche obbligazionari;</li> <li>– con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati, anche in natura.</li> </ul> <p><b>Gli investimenti, nonché la contrazione di mutui o l'assunzione di altre forme di indebitamento a qualsiasi titolo resisi necessari in via esclusiva per l'erogazione di un servizio direttamente affidato, ricadono interamente e</b></p>

**in via esclusiva sul Consorziato affidante. Il Consorziato affidante è tenuto a rilasciare le garanzie necessarie all'attivazione dei suddetti finanziamenti, esonerando l'Azienda Speciale e gli altri Consorziati da ogni onere, anche in termini di assorbimento della capacità di indebitamento.**

**Articolo 9 – Rapporti economico-finanziari**

Gli Enti consorziati concorrono, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione:

- nella proprietà di beni, immobili e mobili, del Consorzio;
- nella partecipazione ai risultati di gestione, secondo quanto stabilito nella convenzione;
- nella prestazione delle garanzie per finanziamenti concessi al Consorzio;
- nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali.

Tuttavia, per investimenti che, per la loro natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti consorziati, l'Assemblea può stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate sono di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziario da ciascuno di essi sostenuto.

**Articolo 9 – Rapporti economico-finanziari**

Gli Enti consorziati concorrono, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione:

- nella proprietà di beni, immobili e mobili, dell'**Azienda speciale consortile**; ~~Consorzio~~;
- nella partecipazione ai risultati di gestione, ~~secondo quanto stabilito nella convenzione~~, **ad eccezione dei singoli affidamenti disposti direttamente secondo il modello in house per i quali valgono e si applicano le regole di cui all'art. 10 del Regolamento sul controllo analogo**;
- ~~– nella prestazione delle garanzie per finanziamenti concessi al Consorzio~~;
- nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali.

Tuttavia, per investimenti che, per la loro natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti consorziati, l'Assemblea può stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate sono di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziario da ciascuno di essi sostenuto.

**I Consorziati che non affidano direttamente alcun servizio all'Azienda Speciale sono totalmente esclusi da qualsiasi responsabilità economica, finanziaria, legale e patrimoniale derivante dalle attività svolte nei confronti dei Consorziati che affidano direttamente tali servizi. Il risultato economico derivante dallo svolgimento di attività affidate direttamente ad ACT da parte di singoli Consorziati è a carico dei medesimi affidanti. Eventuali soccombenze, risarcimenti danni o oneri derivanti da contenziosi (giuslavoristici, civili o amministrativi) strettamente connessi all'esecuzione di un servizio specificamente affidato, sono posti ad esclusivo carico del Consorziato affidante.**

**TITOLO II – ORGANI DEL CONSORZIO / DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

**Articolo 10 – Organi**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori.

**Articolo 10 – Organi**

Sono organi dell'**Azienda speciale consortile**; ~~Consorzio~~:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori.

**Articolo 11 – Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Presidente della Provincia e dei Sindaci.

Tuttavia sia il Presidente della Provincia che i Sindaci possono delegare, quale rappresentante del proprio Ente in seno all'Assemblea, persona di loro fiducia, purchè in possesso rispettivamente dei requisiti per essere eletto Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale.

La delega assegnata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco si intende effettuata fino a diversa comunicazione. Comunque il delegato cessa dalla rappresentanza allorchè decade dalla propria carica il Presidente o il Sindaco

**Articolo 11 – Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea **dell'Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000**, ~~del Consorzio~~ è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Presidente della Provincia e dei Sindaci.

Tuttavia sia il Presidente della Provincia che i Sindaci possono delegare, quale rappresentante del proprio Ente in seno all'Assemblea, persona di loro fiducia, **purchèchè** in possesso rispettivamente dei requisiti per essere eletto Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale.

La delega assegnata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco si intende effettuata fino a diversa comunicazione. Comunque il delegato cessa dalla rappresentanza allorchè decade dalla propria carica il Presidente o il Sindaco

<p>delegante o per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari.</p> <p>I rappresentanti degli Enti partecipano all'Assemblea con responsabilità pari alla quota di partecipazione al Consorzio del rispettivo Ente stabilita al precedente articolo 5.</p>	<p>delegante o per sopraggiunta mancanza dei requisiti necessari.</p> <p>I rappresentanti degli Enti partecipano all'Assemblea con responsabilità pari alla quota di partecipazione all'<b>Azienda speciale consortile</b> <del>Consorzio</del> del rispettivo Ente stabilita al precedente articolo 5.</p>
<p align="center"><b>Articolo 12 – Attribuzioni dell'Assemblea</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 12 – Attribuzioni dell'Assemblea</b></p>
<p>Gli Enti consorziati, ai quali, attraverso la partecipazione al Consorzio, spetta di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, esprimono la loro volontà e le proprie direttive nell'ambito dell'Assemblea Consortile tramite i loro rappresentanti.</p> <p>Spetta all'Assemblea: eleggere nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea; eleggere il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente; nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente; deliberare le indennità, laddove la norma lo consenta, del CdA e del Collegio dei Revisori; determinare le finalità e gli indirizzi generali delle attività del Consorzio; approvare gli atti fondamentali del CdA ex art.29; adottare l'eventuale provvedimento di revoca/scioglimento; deliberare sulle variazioni alle quote; approvare i Regolamenti consortili; nominare il Segretario dell'Assemblea; proporre agli Enti l'approvazione delle deliberazioni ex comma 3; assumere ogni altra deliberazione riservata all'Assemblea.</p> <p>Sono sottoposte all'approvazione degli Enti consorziati: a) ammissione nuovi Enti; b) partecipazione/costituzione Enti/Società ex art. 2; c) modifiche alla Convenzione; d) modifiche allo Statuto; e) ricapitalizzazione.</p> <p>Le deliberazioni di cui ai punti a)-e) del comma 3 richiedono l'approvazione espressa dei singoli Enti consorziati entro 90 giorni dalla comunicazione.</p> <p>Nel caso in cui uno o più Enti non approvino, l'Assemblea dovrà confermare gli atti con voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote, con la presenza di almeno i 2/3 delle quote e la metà numerica degli Enti consorziati.</p>	<p>Gli Enti consorziati, ai quali, attraverso la partecipazione all'<b>Azienda speciale consortile</b>, <del>Consorzio</del>, spetta di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, esprimono la loro volontà e le proprie direttive nell'ambito dell'Assemblea Consortile tramite i loro rappresentanti, <b>nel rispetto della Convenzione e del Regolamento sul controllo analogo.</b></p> <p>Spetta all'Assemblea: [medesime attribuzioni con aggiornamento terminologico: 'la norma' --&gt; 'la legge'; 'Consorzio' --&gt; 'Azienda speciale consortile'; aggiunta tra le competenze: deliberazioni per Convenzione, Regolamento o Statuto]</p> <p><b>Fermo restando quanto previsto al successivo art. 35, le</b> <del>Le</del> deliberazioni dell'<b>Azienda speciale consortile</b> <del>Consorzio</del> riguardanti gli oggetti sottoindicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati: a) ammissione all'<b>Azienda speciale consortile</b>; <del>Consorzio</del>; b) partecipazione/costituzione Enti/società ex art. 2; c) modifiche alla Convenzione <b>e al Regolamento sul controllo analogo</b>; d) modifiche allo statuto dell'<b>Azienda speciale consortile</b>; <del>Consorzio</del>; e) ricapitalizzazione dell'<b>Azienda speciale consortile</b>. <del>Consorzio</del>.</p> <p>Le deliberazioni di cui ai punti a)-e) del comma 3 richiedono l'approvazione espressa dei singoli Enti consorziati entro 90 giorni dalla comunicazione della relativa delibera.</p> <p>Nel caso in cui uno o più Enti non approvino, l'Assemblea dovrà confermare gli atti con voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote, con la presenza di almeno i 2/3 delle quote e la metà numerica degli Enti consorziati.</p>
<p align="center"><b>Articoli 13-18 – Presidenza, Sessioni, Convocazione, Validità, Prima adunanza, Segreteria</b></p>	<p align="center"><b>Articoli 13-18 – Presidenza, Sessioni, Convocazione, Validità, Prima adunanza, Segreteria</b></p>
<p>Art. 13: L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente. Funzioni: convocare, presiedere, sottoscrivere deliberazioni, trasmissione atti agli Enti, funzionamento Assemblea. In caso di assenza: componente con più alta quota.</p> <p>Art. 14: Riunioni almeno 2 volte l'anno per bilanci e rendiconto. Straordinariamente su iniziativa del Presidente o richiesta. Sedute di norma pubbliche.</p> <p>Art. 15: Convocazione tramite raccomandata o comunicazione similare (es. e-mail o fax) con 5 giorni di anticipo (24 ore in urgenza). Convocazione obbligatoria entro 20 giorni se richiesta da 1/3 rappresentanti, 1/5 quote, o CdA.</p> <p>Art. 16: Quorum 50% quote + 1/5 Enti. Deliberazione a maggioranza assoluta quote presenti. Quorum rafforzato (1/3 rappresentanti + 2/3 quote) per: nomina/revoca CdA, nomina Revisori, atti che comportino deliberazione Enti. Audio/video conferenza ammessa con 5 condizioni + luogo Presidente+verbalizzante.</p> <p>Art. 17: Prima adunanza convocata da Ente con quota più elevata, che presiede fino a nomina Presidente.</p> <p>Art. 18: Segretario nominato tra soci/dirigenti/funzionari del Consorzio o con incarico esterno. Verbali sottoscritti da Presidente e Segretario. Eventuale notaio quando previsto dalla legge o su richiesta del Presidente.</p>	<p>Art. 13: Invariato.</p> <p>Art. 14: Invariato, con correzione punteggiatura finale (aggiunto punto fermo dopo art. 15).</p> <p>Art. 15: Aggiunta "<b>pec</b>" tra le modalità di comunicazione ("e-mail, pec o fax"). Resto invariato.</p> <p>Art. 16: Aggiunto riferimento espresso agli artt. 12 commi 3, 4 e 5 nel quorum rafforzato. Audio/video conferenza: <del>eliminata la condizione che richiede i luoghi indicati in convocazione</del>; <b>nuova formulazione: l'Assemblea si considera tenuta presso la sede dell'Azienda speciale consortile (non più nel luogo di Presidente+verbalizzante); non è necessaria la contestuale presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante.</b></p> <p>Art. 17: Invariato.</p> <p>Art. 18: "del Consorzio" → "<b>dell'Azienda speciale consortile</b>". Resto invariato.</p>
<p align="center"><b>Articolo 19 – Consiglio d'Amministrazione</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 19 – Consiglio d'Amministrazione</b></p>
<p>Il CdA è composto da un numero di membri 3 a 5 incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere</p>	<p>Il CdA è composto da un numero di <b>3 (tre) o 5 (cinque)</b> <del>membri 3 a 5</del> membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i</p>

<p>comunale e posseggono requisiti di competenza tecnica ed amministrativa adeguati alla carica.</p> <p>Non possono ricoprire la carica: coloro che sono in lite con l'Azienda; titolari/soci/amministratori/dipendenti di imprese concorrenti; incompatibili per legge.</p> <p>La nomina del Presidente è fatta dall'Assemblea con votazione separata. L'Assemblea Consortile può revocare con delibera motivata. Durata in carica 5 anni, rieleggibili.</p> <p>Il CdA viene rinnovato alla scadenza amministrativa; decade se elezioni coinvolgono Enti con maggioranza delle quote. Sostituzione dell'Assemblea in caso di impedimento. Indennità se norma lo consente. Audio/video conferenza ammessa con 5 condizioni.</p>	<p>requisiti per la nomina a consigliere comunale <b>e provinciale</b> e posseggono requisiti di competenza tecnica ed amministrativa adeguati alla carica <b>e nel rispetto delle previsioni della Convenzione e del Regolamento sul controllo analogo.</b></p> <p>Non possono ricoprire la carica: coloro che sono in lite con <b>l'Azienda speciale consortile; Azienda;</b> titolari/soci/amministratori/dipendenti di imprese concorrenti connesse alle funzioni affidate all'<b>Azienda speciale consortile; Consorzio;</b> incompatibili ai sensi della <b>disciplina normativa</b> <del>normativa</del> in vigore.</p> <p>La nomina del Presidente è fatta dall'Assemblea con votazione separata. L'Assemblea Consortile può revocare con delibera motivata. Durata in carica 5 anni, rieleggibili.</p> <p>Il CdA viene rinnovato alla scadenza amministrativa; decade se elezioni coinvolgono Enti con maggioranza delle quote all'<b>Azienda speciale consortile. Consorzio:</b> Divieto partecipazione in caso di interesse personale. Sostituzione Assemblea in caso impedimento. Indennità se norma lo consente. Audio/video conferenza: <b>nuova formulazione analoga all'Assemblea (sede Azienda speciale consortile; non necessaria presenza contestuale Presidente+verbalizzante).</b></p>
<p align="center"><b>Articoli 20-22 – Decadenza, Vacanza, Revoca/Scioglimento CdA</b></p>	<p align="center"><b>Articoli 20-22 – Decadenza, Vacanza, Revoca/Scioglimento CdA</b></p>
<p>Art. 20: Decadenza per ineleggibilità a consigliere comunale o provinciale o incompatibilità ex lege. Decadenza per assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive (con ricorso possibile all'Assemblea). Notifica a mezzo raccomandata. Decadenza intero Consiglio se viene meno la maggioranza.</p> <p>Art. 21: Surrogazione da parte dell'Assemblea entro 10 giorni dalla comunicazione del Presidente del CdA. Surrogazione efficace dall'esecutività della deliberazione. Consiglieri surroganti in carica per il residuo mandato.</p> <p>Art. 22: Revoca o scioglimento del CdA in caso di gravi irregolarità, contrasto con indirizzi, mancato raggiungimento obiettivi, pregiudizio interessi del Consorzio. Proposta da Presidente Assemblea, 1/3 rappresentanti, o Presidente CdA. Si applicano leggi vigenti.</p>	<p>Art. 20: Corretto "<del>consigliere</del> <b>Consigliere</b> comunale o provinciale". Resto invariato.</p> <p>Art. 21: Invariato per i primi tre commi. <b>Aggiunto comma 4: nelle more della surrogazione il CdA continua ad operare; in caso di decadenza, il CdA decaduto resta in carica per atti urgenti di ordinaria amministrazione nel rispetto della normativa sulla prorogatio.</b></p> <p>Art. 22: "pregiudizio interessi del <del>Consorzio</del> <b>Azienda speciale consortile</b>". Resto invariato.</p>
<p align="center"><b>Articolo 23 – Competenze del Consiglio di Amministrazione</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 23 – Competenze del Consiglio di Amministrazione</b></p>
<p>Il CdA svolge il ruolo di programmazione e supervisione della gestione per realizzare le finalità e gli indirizzi fissati dall'Assemblea Consortile. Competenze: propone piano programma e bilanci all'Assemblea; approva finanziamenti a breve; emana direttive al Direttore; delibera spese/alienazioni/gare/contratti; delibera ricorso a prestazioni esterne; approva su proposta Direttore organigramma/regolamenti/fabbisogno personale/prelievamento fondi/nomine dirigenti; delibera CCNL e contratti aziendali; nomina/revoca Direttore; delibera contenziosi; nomina Segretario CdA; nomina Amministratori società partecipate.</p>	<p>Il CdA svolge il ruolo di programmazione e supervisione della gestione per realizzare le finalità e gli indirizzi fissati dall'Assemblea Consortile <b>nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo.</b> Aggiornamenti terminologici ("Consorzio" → "Azienda speciale consortile"; "Direttore Generale" → "Direttore"). Relazione del CdA: sul funzionamento dell'<b>Azienda speciale consortile</b> <del>(anziché del Consorzio)</del>. Nomina Amministratori: "a cui l'Azienda speciale consortile partecipa" (anziché "cui il Consorzio partecipa").</p>
<p align="center"><b>Articoli 24-26 – Presidente CdA, Potere di delega, Segreteria CdA</b></p>	<p align="center"><b>Articoli 24-26 – Presidente CdA, Potere di delega, Segreteria CdA</b></p>
<p>Art. 24: Funzioni del Presidente del CdA: rappresentanza istituzionale; promuove iniziative; risponde all'Assemblea; esprime indirizzi; convoca/presiede CdA; verifica costituzione; firma atti; vigila deliberazioni e operato Direttore; adotta provvedimenti urgenti da ratificare.</p> <p>Art. 25: In assenza del Presidente: Consigliere espressamente delegato o, in mancanza, il più anziano per nomina. Il Presidente può delegare la firma per iscritto con possibilità di revoca.</p>	<p>Art. 24: Invariato.</p> <p>Art. 25: In assenza del Presidente: <b>il Vicepresidente, se nominato, ovvero il</b> Consigliere espressamente delegato [...]. Resto invariato.</p> <p>Art. 26: "del <del>Consorzio</del> <b>dell'Azienda speciale consortile</b>". Resto invariato.</p>

<p>Art. 26: Segretario nominato tra dipendenti del Consorzio o degli Enti consorziati. Verbali sottoscritti da Presidente e Segretario.</p>	
<p><b>Articoli 27-28 – Nomina e Competenze del Direttore</b></p>	<p><b>Articoli 27-28 – Nomina e Competenze del Direttore</b></p>
<p>Art. 27: Il Direttore è nominato per 3 anni dal CdA. Può essere individuato tra dipendenti del Consorzio o con selezione pubblica per esterni. Deve avere laurea magistrale in discipline tecniche, giuridiche o economiche. Può essere riconfermato.</p> <p>Art. 28: Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio. Ha rappresentanza legale ex art. 33 DPR 902/86. Funzioni: esegue deliberazioni CdA; formula proposte al CdA; sottopone schemi di bilancio; rappresenta il Consorzio verso terzi e in giudizio; convoca CdA con voto consultivo; nomina personale/dirigenti; presiede gare; stipula contratti; provvede spese in economia; gestisce cause di lavoro; fornisce dati ad Assemblea ed Enti. Può delegare funzioni ai dipendenti.</p>	<p>Art. 27: Il Direttore è nominato <b>ai sensi della normativa vigente</b>, per 3 anni dal CdA. Può essere individuato tra dipendenti dell'<b>Azienda speciale consortile</b> <del>Consorzio</del> o con selezione pubblica. Riconfermato <b>nel rispetto della normativa vigente</b>.</p> <p>Art. 28: Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'<b>Azienda speciale consortile</b>, <del>Consorzio</del>; <b>nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo</b>. Ha rappresentanza legale dell'<b>Azienda speciale consortile</b> <del>Consorzio</del> ex art. 33 DPR 902/86. Tra le funzioni: <b>"è datore di lavoro e assume"</b> <del>"nomina"</del> il personale. Fornisce dati ad Assemblea ed <b>"Enti locali"</b> <del>"pubblici"</del> autorizzati. Atti del <del>Consorzio</del> → <b>dell'Azienda speciale consortile</b>.</p>
<p><b>Articolo 29 – Atti fondamentali</b></p>	<p><b>Articolo 29 – Atti fondamentali</b></p>
<p>Sono riservati all'approvazione dell'Assemblea le delibere del CdA concernenti: il piano programma; i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; il bilancio d'esercizio/conto consuntivo; l'emissione di prestiti obbligazionari; la partecipazione/costituzione di Enti/Società ex art. 2.</p> <p>Sono atti fondamentali del Consorzio da trasmettere agli Enti entro 15 giorni dall'esecutività: il piano programma; i bilanci economici di previsione; il bilancio di esercizio/conto consuntivo.</p>	<p>Sono riservati all'approvazione dell'Assemblea, <b>ai sensi dell'art. 90 del DPR 902/86 e nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo</b>, le delibere del CdA concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il piano programma, <b>comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;</b>;</li> <li>– <del>i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;</del> <b>– il budget economico almeno triennale;</b></li> <li>– il bilancio di esercizio – conto consuntivo;</li> <li>– <b>il piano degli indicatori di bilancio;</b></li> <li>– l'emissione di prestiti obbligazionari;</li> <li>– la partecipazione/costituzione di Enti/Società ex art. 2.</li> </ul> <p><b>I predetti atti fondamentali sono da trasmettere agli Enti consorziati entro 15 giorni dalle deliberazioni di cui al comma 1. Sono atti fondamentali del Consorzio da trasmettere agli Enti entro 15 giorni dall'esecutività: il piano programma; i bilanci economici di previsione; il bilancio di esercizio/conto consuntivo.</b></p>
<p><b>TITOLO III – CONTABILITÀ E FINANZA</b></p>	
<p><b>Articolo 30 – Equilibrio di gestione</b></p>	<p><b>Articolo 30 – Equilibrio di gestione</b></p>
<p>Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di ogni tipo, nonché i corrispettivi integrativi del costo dei servizi, con le modalità ed i tempi previsti dalla legge.</p>	<p><b>L'Azienda speciale consortile, nel rispetto dell'articolo 41 del DPR 902/86, il Consorzio</b> informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di ogni tipo, <del>nonché</del> <del>chè</del> i corrispettivi integrativi del costo dei servizi, con le modalità ed i tempi previsti dalla legge <b>oltre che nel rispetto del piano programma.-</b></p>
<p><b>Articolo 31 – Utile netto di esercizio</b></p>	<p><b>Articolo 31 – Utile netto di esercizio</b></p>
<p>L'utile netto d'esercizio del Consorzio è destinato secondo le indicazioni del CdA tenuto conto della situazione finanziaria e della necessità di sviluppo degli investimenti. È prevista la costituzione di un fondo di riserva fino alla concorrenza del 20% del capitale di dotazione.</p> <p>Gli utili netti possono essere destinati: al fondo di riserva; all'incremento del fondo rinnovo impianti; al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti; agli Enti consorziati in proporzione alle rispettive quote.</p>	<p>L'utile netto d'esercizio dell'<b>Azienda speciale consortile</b> <del>Consorzio</del> è destinato secondo le indicazioni del CdA tenuto conto della situazione finanziaria dell'<b>Azienda speciale consortile</b> <del>Consorzio</del> e della necessità di sviluppo degli investimenti. È prevista la costituzione di un fondo di riserva fino alla concorrenza del 20% del capitale di dotazione.</p> <p>Gli utili netti possono essere destinati: al fondo di riserva; all'incremento del fondo rinnovo impianti; al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti; agli Enti consorziati in proporzione alle rispettive quote, <b>fermo restando quanto previsto dalla convenzione e dal Regolamento sul controllo analogo.-</b></p>
<p><b>Articolo 32 – Fonti finanziarie</b></p>	<p><b>Articolo 32 – Fonti finanziarie</b></p>

<p>Per il finanziamento degli investimenti previsti dal piano programma si provvede: con fondi accantonati; mediante altre fonti di autofinanziamento; con contributi in conto capitale di altri Enti pubblici locali; con prestiti, anche obbligazionari; con l'incremento del fondo di dotazione; con conferimenti in natura.</p>	<p>Invariato.</p>
<p><b>Articolo 33 – Perdite</b></p>	<p><b>Articolo 33 – Perdite</b></p>
<p>In caso di perdita d'esercizio, il CdA analizza in apposito documento le cause e indica i provvedimenti per il contenimento e il ripristino dell'equilibrio.</p> <p>La eventuale perdita d'esercizio deve essere ripianata con il fondo di riserva; se non capiente, il CdA formula proposte all'Assemblea.</p> <p>Se per il secondo esercizio consecutivo si accerta il mancato equilibrio tra costi e ricavi, il CdA deve essere espressamente confermato dall'Assemblea da convocarsi entro 30 giorni dall'approvazione del conto consuntivo.</p>	<p>In caso di perdita d'esercizio, <b>fermo restando quanto previsto dalla convenzione e dal Regolamento sul controllo analogo</b>, il CdA analizza in apposito documento le cause e indica i provvedimenti per il contenimento e il ripristino dell'equilibrio.</p> <p>La eventuale perdita d'esercizio deve essere ripianata con il fondo di riserva; se non capiente, il CdA formula proposte all'Assemblea.</p> <p>Se per il secondo esercizio consecutivo si accerta il mancato equilibrio tra costi e ricavi, il CdA deve essere espressamente confermato dall'Assemblea da convocarsi entro 30 giorni dall'approvazione del conto consuntivo. (Invariato)</p> <p><b>Le perdite d'esercizio cagionate da un servizio direttamente affidato all'Azienda Speciale ricadono integralmente sul consorzio affidatario anche ai sensi dell'art. 10 del Regolamento e dell'art. 9 del presente statuto.</b></p>
<p><b>Articolo 34 – Il Collegio dei Revisori dei Conti</b></p>	<p><b>Articolo 34 – Il Collegio dei Revisori dei Conti</b></p>
<p>Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri, scelti e nominati in conformità alle leggi vigenti.</p> <p>La scelta va fatta al di fuori dell'Assemblea Consortile, del CdA e degli organi istituzionali degli Enti consorziati.</p> <p>La proposta di scelta non può essere deliberata senza i curricula professionali e i titoli di legge.</p> <p>Il Collegio vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio e svolge ogni altra funzione assegnata dalla legge. I Revisori possono in ogni momento richiedere notizie agli amministratori.</p>	<p>Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri, scelti e nominati in conformità alle leggi vigenti <b>e nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo.</b></p> <p>La scelta va fatta al di fuori dell'Assemblea Consortile, del CdA e degli organi istituzionali degli Enti consorziati. (Invariato)</p> <p>La proposta di scelta non può essere deliberata senza i curricula professionali e i titoli di legge. (Invariato)</p> <p>Il Collegio vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio e svolge ogni altra funzione assegnata dalla legge. I Revisori possono in ogni momento richiedere notizie agli amministratori. (Invariato)</p>
<p><b>Articoli 35-36 – Responsabilità e Incompatibilità</b></p>	<p><b>Articoli 35-36 – Responsabilità e Incompatibilità</b></p>
<p>Art. 35: Gli Amministratori, la Direzione, i dipendenti del Consorzio sono soggetti alle responsabilità previste dalla legge.</p> <p>Art. 36: Non possono essere nominati Direttore o dipendenti i membri dell'Assemblea e del CdA; né possono essere membri dell'Assemblea o del CdA il Direttore o i dipendenti. Regime di incompatibilità ex legge.</p>	<p>Art. 35: "del <b>Consorzio</b>"<b>dell'Azienda speciale consortile</b>". Resto invariato.</p> <p>Art. 36: "dell'<b>Azienda speciale consortile</b>"<b>del-Consorzio</b>" in tutti i riferimenti; "<b>né"è</b>". Resto invariato.</p>
<p><b>Articolo 37 – Controversie</b></p>	<p><b>Articolo 37 – Controversie</b></p>
<p>Tutte le controversie fra gli Enti consorziati e il Consorzio, dopo tentativo amichevole di conciliazione, sono demandate ad un Collegio Arbitrale di tre membri (uno per ciascuna parte, terzo di comune accordo o nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia).</p> <p>Il ricorso è promosso mediante atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario con nomina del proprio arbitro. La controparte risponde entro 20 giorni. Nei 15 giorni successivi si nomina il terzo arbitro. Il Collegio giudica secondo il codice di procedura civile (libro IV, Titolo VIII). Con più di due contendenti, la designazione compete al Presidente del Tribunale. Sede a Reggio Emilia; termine 120 giorni dall'accettazione del terzo arbitro.</p>	<p><del>Tutte le controversie fra gli Enti consorziati e il Consorzio [...] dopo tentativo amichevole di conciliazione, sono demandate ad un Collegio Arbitrale [...].</del> <b>Qualsiasi controversia tra i Consorziati e/o tra uno o più degli stessi e l'Azienda speciale consortile relativamente alla interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente statuto, laddove non sia superabile in via bonaria, è rimessa alla competenza del foro di Reggio Emilia.</b></p> <p><b>Eliminata l'intera disciplina arbitrale dettagliata (nomina arbitri, procedura, termini, sede). Sostituita con devoluzione al foro ordinario di Reggio Emilia.</b></p>